

PROP. N.19/2011

Posizione: **SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI / UO AFFARI GENERALI**

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2011/3**
Oggetto: **SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIGNOR CONFICONI NICOLA CON
ILSIGNOR MARTINO GREGORIO**
Ufficio proponente: **UO AFFARI GENERALI**
Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
TESTOCON.rtf		25/11/2011 10:21:26	PASCOLO DANIELA	<input type="checkbox"/>	

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIGNOR CONFICONI NICOLA CON IL SIGNOR MARTINO GREGORIO.

Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa ai singoli Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il signor Nicola Conficoni con nota pervenuta in data 23 novembre 2011, protocollo n. 80747, ha rassegnato le dimissioni da Consigliere comunale;

Visto l'articolo 38, comma 8, del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove è previsto: "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.";

Visto l'articolo 45, comma 1, Testo Unico, che testualmente dispone: "Nei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto";

Preso atto:

- che nella lista di appartenenza del consigliere Nicola Conficoni denominata "Partito Democratico", il primo dei non eletti risulta essere il signor Martino Gregorio il quale ha riportato, alle amministrative del 15-16 maggio e successivo turno di ballottaggio del 29-30 maggio 2011 la cifra individuale di 4.534 voti ;

Visto l'art. 41, comma 1, del Testo Unico in materia di convalida degli eletti;

Visti, in particolare, gli artt. 60 e seguenti Testo Unico in materia di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere comunale;

Ritenuto necessario provvedere in merito e ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.l.vo 267/2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

DELIBERA

1. di procedere alla surroga del consigliere dimissionario signor Nicola Conficoni, con il signor Martino Gregorio;
2. di convalidare, conseguentemente, l'elezione del consigliere Martino Gregorio dando espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21.